

all'Inps, nella quale fissava criteri e requisiti diversi in difformità da quanto previsto dalla legge, ha disposto di bloccare la convenzione già stipulata, contestandone la legittimità proprio sulla base di quanto espresso nella lettera;

le organizzazioni interessate hanno impugnato la lettera del Ministro davanti al Tribunale amministrativo regionale per gli evidenti contrasti con il dettato legislativo; in questa sede, nell'atto di costituzione in giudizio, l'Inps adduceva il difetto di ammissibilità del ricorso medesimo trattandosi di impugnazione di un atto non avente valore amministrativo ma di semplice « auspicio » con il quale il Ministro si augurava che le regole venissero riformate nel modo indicato nella lettera;

nonostante il riconoscimento dell'inefficacia della lettera ai fini della modifica della legge e quindi della incapacità della stessa a produrre effetti quanto alla validità della convenzione già stipulata e nonostante l'espressa diffida di molti assicurati, l'Inps ha continuato ad inserire in via generalizzata nei bollettini i contributi di assistenza contrattuale ed a ripartire i contributi riscossi solo a favore di alcune organizzazioni;

molti assicurati a seguito dell'inascoltata diffida nei confronti dell'Inps, hanno adito le vie giurisdizionali, con azioni che stanno ottenendo risultati positivi e i cui effetti potrebbero sfociare non solo in un'estensione del contenzioso, ma anche in episodi di dura protesta sindacale;

l'esclusione delle organizzazioni sindacali dalla riscossione dei contributi riferiti ai propri associati costituisce una inammissibile discriminazione in violazione del principio costituzionale di eguaglianza e di quelli a tutela della libertà di associazione e della libertà sindacale nonché una palese violazione di norme stabilite dalla legge -:

se il Ministro non ritenga opportuno adottare ogni iniziativa necessaria per garantire il rispetto delle disposizioni stabilite dalla legge n. 724 del 1994 attraverso

l'attivazione di tutte le procedure necessarie volte alla riscossione dei contributi sindacali di competenza da parte delle organizzazioni sindacali illegittimamente escluse da essa.

(2-01880) « Taradash, Calderisi, Bicocchi, Masi ».

INTERROGAZIONE  
A RISPOSTA ORALE

SAIA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

nei mesi scorsi sono stati emanati i bandi di concorso per l'assegnazione delle cattedre di insegnamento delle scuole medie;

tra questi bandi non vi sono quelli per le cattedre di educazione fisica, educazione musicale ed educazione tecnica;

ciò determina una ingiusta penalizzazione per tutti coloro che avrebbero titolo a partecipare ai suddetti bandi ed a conseguire quindi l'idoneità all'insegnamento, cosa che, come tutti gli altri, attendevano da circa nove anni;

non è più comprensibile la ragione di questa discriminante assenza, specie per quanto riguarda l'educazione fisica, se si tiene conto che già da tempo questa disciplina avrebbe dovuto essere introdotta nelle scuole elementari ove ancora oggi viene impropriamente affidata ai maestri -:

per quali motivi il Ministro non abbia inserito, tra le discipline da mettere a concorso, l'educazione fisica, l'educazione musicale e l'educazione tecnica;

se non ritenga opportuno, alla luce delle considerazioni suesposte, di emanare un decreto integrativo che bandisca i concorsi abilitanti anche per le suddette discipline. (3-04031)